



azienda regionale per l'edilizia abitativa  
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

## SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI SASSARI

### BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) GESTITI DA AREA - FONDO SOCIALE ANNUALITA' 2023. RESIDUI 2022. L.R. N. 7 DEL 5 LUGLIO 2000

Il Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari bandisce il presente bando per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 della L.R. n. 7 del 5 luglio 2000, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica annualità 2023 che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere il pagamento del canone d'uso, il rimborso all'Azienda delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio e le spese dipendenti da eventuali servizi prestati dall'Ente, nonché gli oneri dipendenti da situazioni di morosità e quelli condominiali.

Il presente bando è relativo all'annualità 2023 e prevede la redazione della graduatoria tenendo conto delle condizioni (situazioni oggettive, canoni, redditi, pagamenti di quote condominiali e piani di rateizzazione per morosità) in essere nell'anno di riferimento.

La domanda di contributo riferita all'annualità 2023 denominata "Allegato 1 – Domanda di contributo Fondo Sociale 2023", resa i sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà contenere le informazioni relative all'anno 2023.

Il Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la possibilità di sospendere, modificare, o annullare il procedimento avviato.

#### Art. 1

#### Situazioni che danno titolo al contributo.

**Possono presentare domanda gli assegnatari che versino in situazione di effettivo disagio economico – accertato da parte dei competenti servizi sociali comunali ai sensi dell'art. 5, comma 4. della L.R. 7/2000 – in presenza di una delle seguenti condizioni**, individuate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/20 del 2000:

- A. nucleo familiare comprendente soggetti disabili o affetti da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico attestato dai Servizi Sociali del Comune di appartenenza;
- B. nucleo familiare con canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali già accertati dall'azienda, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R.7/2000;

C. Nucleo familiare con canone annuo di concessione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali già accertati dall'azienda, e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per le morosità pregresse, sia superiore all'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.

Si precisa che, ai fini della ammissione al contributo:

- 1 Per “*oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse*” deve intendersi l'intero rateo annuo del piano di rateizzazione, sottoscritto entro la data di scadenza del presente bando, comprensivo delle quote di canone e degli altri oneri contrattuali (spese registrazione contratto, etc.) e relativi interessi;
- 2 il canone annuo di concessione è quello dovuto per l'anno 2023 e la percentuale di incidenza sarà valutata sul reddito dell'anno 2021.
- 3 la composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data della pubblicazione del presente bando;
- 4 **I richiedenti, a pena di esclusione, dovranno allegare alla domanda, apposita attestazione di disagio economico rilasciata dai servizi sociali del Comune di appartenenza** di cui all'art.1 del presente bando e la documentazione utile ai fini dell'attribuzione del punteggio (es. verbale di riconoscimento dell'invalidità o dell'handicap rilasciato dalla competente Commissione medica dell'ASL, composizione del nucleo familiare etc).

Possono concorrere altresì gli aventi diritto alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 40 e ss. mm. ii. della L.R. 13/1989 per i quali, alla data di scadenza del presente bando, sia stato rilasciato parere favorevole alla regolarizzazione da parte dei Comuni competenti.

L'Azienda si riserva di concedere il contributo anche di propria iniziativa in presenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla direttiva impartita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 36/20 del 05.09.2000.

## Art. 2

### Modalità di presentazione della domanda

Gli assegnatari dovranno presentare domanda di partecipazione al Bando, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito Allegato al presente Bando denominato “Allegato 1 – Domanda di contributo Fondo Sociale 2023” e l’“Allegato 2 – Dichiarazione oneri condominiali” messo a disposizione presso il Settore Contenzioso, il Comune di appartenenza ed il sito istituzionale dell'Azienda.

**La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dall'assegnatario o da altro componente del medesimo nucleo familiare e convivente con l'assegnatario, ovvero dal Tutore o dall'Amministratore di sostegno.**

**A pena di esclusione, alla domanda, dovrà essere allegato il modulo, debitamente sottoscritto,**

**relativo all'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e copia di un valido documento di identità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.**

I richiedenti di cui alla **lettera C)** dell'articolo 1 del presente bando, dovranno inoltre aver sottoscritto **entro la data di scadenza del presente Bando** un piano di rientro della morosità.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire completa in tutte le sue parti, ai seguenti indirizzi: mail [protocollo.sassari@area.sardegna.it](mailto:protocollo.sassari@area.sardegna.it) - pec. [area@pec.area.sardegna.it](mailto:area@pec.area.sardegna.it); in caso di spedizione tramite posta, farà fede la data del timbro postale e la domanda dovrà essere indirizzata al protocollo della sede di AREA — Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari – Via Cervi n. 12 **entro le ore 12:00 del 31/07/2024**

Le domande presentate dopo il termine saranno considerate inammissibili e saranno archiviate senza istruttoria. Qualora il richiedente ritenga di dover presentare integrazioni spontanee dovrà ripresentare nuovamente la domanda, sempre entro la scadenza prevista dal bando; in ogni caso verrà istruita l'ultima domanda presentata in ordine di tempo e pervenuta entro i termini previsti dal bando.

Verranno prese in considerazione solo le integrazioni richieste dall'Ufficio addetto all'istruttoria e finalizzate a chiarire dichiarazioni già contenute nella domanda già presentata.

**Art. 3**

**Punteggi da assegnare ai fini della formulazione della graduatoria**

La graduatoria dei beneficiari relativa all'annualità 2023 sarà formulata secondo i seguenti punteggi:

1) Consistenza del nucleo familiare	1 punto per ogni componente
2) Nucleo con minori privi di uno o entrambi i genitori	2 punti per ogni genitore mancante
3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità o affetti da gravi malattie croniche o terminali, che comportino una invalidità riconosciuta dagli organi sanitari competenti per legge.*	Per ogni componente affetto da invalidità dal 33% al 66%, punti 20 Per ogni componente affetto da invalidità dal 66.1% al 100% o handicap punti 30. Per ogni componente affetto da gravi malattie croniche o terminali, 10 punti.
4) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.	1 punto per ciascun punto di eccedenza
5) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.	1 punto per ciascun punto di eccedenza
6) Assegnatari che partecipino al concorso per la prima volta.	Punti 5

Si specifica che:

1. Qualora il fondo non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno ripartiti tra tutti gli aventi diritto sulla base del punteggio riportato nella graduatoria, nei limiti della dotazione annua del fondo ed in misura proporzionale al contributo teorico a ciascuno spettante.
2. Con riferimento ai nuclei familiari privi di reddito imponibile o titolari di redditi minimi, ai quali si applica il canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. R. 7/2000, il "*costo di gestione determinato in euro 3,10 mensili per vano*" costituisce il parametro di riferimento sia ai fini della determinazione del canone, sia in funzione dell'erogazione del fondo sociale, con la precisazione che:
  - la misura del canone come sopra determinato è da considerarsi pari al 7% di incidenza del canone sul reddito stabilita nella tabella A allegata alla L.R. 7/2000;
  - fatta salva la condizione di cui alla lettera a) dell'art. 1 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 5/9/2000 — cui corrisponde la riduzione fino a un massimo di 3 punti percentuali del costo di gestione come sopra calcolato - il contributo deve ridurre l'importo del canone più le spese/degli oneri complessivi gravanti sull'assegnatario in misura non superiore al costo di gestione determinato in euro 3,10 mensili per vano.

#### **Art. 4 Pubblicazione delle graduatorie e reclami**

La graduatoria verrà approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo Territoriale di Sassari e pubblicata con valore di notifica, sul sito istituzionale di A.R.E.A. [www.area.sardegna.it](http://www.area.sardegna.it) sezione Bandi e Gare, Fondo Sociale e presso i Comuni in cui sono siti gli alloggi.

La pubblicazione sul sito istituzionale, esplica tutti gli effetti della notifica nei confronti degli interessati;

Contro la graduatoria gli interessati potranno proporre reclamo entro 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda. L'ufficio competente procederà all'istruttoria dei reclami pervenuti e alla eventuale rettifiche della graduatoria. I reclami presentati oltre il suddetto termine di 10 giorni saranno considerati inammissibili e saranno archiviati.

L'Ufficio potrà in ogni caso procedere in autotutela alle rettifiche che si rendessero necessarie.

Contro il provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria, gli interessati potranno fare ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale ossia al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

#### **Art. 5 Determinazione del contributo e modalità di erogazione**

I contributi saranno ripartiti tra gli aventi diritto sulla base della disponibilità del fondo sociale e del

numero degli aspiranti beneficiari in relazione al punteggio ottenuto.

La determinazione del contributo avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2 dell'allegato alla Delibera G.R. n. 36/20 del 5/9/2000:

1. per i soggetti di cui alla lettera A), mediante riduzione del canone di concessione dovuto ai sensi della tabella A) allegata alla L.R. 7/2000, per il periodo temporale compreso tra gennaio e dicembre dell'anno di riferimento, ovvero dalla data in cui si è verificato l'evento che dà titolo al contributo, se successiva al 1 gennaio dell'anno di riferimento, secondo le seguenti modalità:

a) Presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile o affetto da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico, attestato dai Servizi sociali del Comune.	- riduzione fino a 3 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce A e B1;
	- riduzione fino a 2 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da B2 a B4;
	- riduzione fino a 1,50 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C1 a C3;
	- riduzione fino a 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C4 a D;
b) Per ogni ulteriore componente affetto da disabilità o da gravi malattie croniche o terminali.	- ulteriore riduzione fino a 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito, fino ad un massimo di punti 3.

2. per i soggetti di cui alla lett. B), mediante riduzione dell'importo del canone e delle spese gravanti sull'assegnatario sino alla percentuale di incidenza massima indicata nella Tab. A allegata alla L.R. 7/2000;
3. per i soggetti di cui alla lett. C) mediante riduzione dell'importo degli oneri complessivi gravanti sull'assegnatario sino alla percentuale di incidenza massima indicata nella Tab. A allegata alla L.R. 7/2000.

Il contributo viene erogato mediante riduzione della situazione debitoria al 31/12/2023.

### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Azienda effettuare idonei controlli, anche a campione, verificando la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di coloro che, avendo diritto al contributo, saranno utilmente collocati in graduatoria.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, come previsto dall'art. 75 del succitato D.P.R., l'assegnatario sarà escluso dalla graduatoria e decadrà dal beneficio del contributo eventualmente già concesso, inoltre sarà attivata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite.

Le somme eventualmente recuperate andranno ad alimentare la dotazione del Fondo Sociale per gli anni successivi.

**Si fa presente che la concessione del contributo a favore degli assegnatari che abbiano già beneficiato del fondo sarà condizionata al puntuale rispetto del piano di rientro sottoscritto, con**

**la precisazione che l'assegnatario resosi moroso sarà escluso dall'erogazione della sovvenzione, salvo che non provveda al pagamento delle rate insolute, entro il termine fissato dal bando per la presentazione delle domande.**

#### **Art. 7 Trattamento dei dati personali**

I dati verranno trattati conformemente al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

**Il Titolare del trattamento** è l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) - Via Cesare Battisti n.6 - 09123 - Cagliari, [area@area.sardegna.it](mailto:area@area.sardegna.it), in persona del legale rappresentante pro tempore.

**Il Responsabile per la Protezione Dati** è KARANOVA S.r.l. - email: [karanova@email.it](mailto:karanova@email.it)

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto da AREA potrà essere direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati KARANOVA S.r.l.al seguente indirizzo email: [Karanova@email.it](mailto:Karanova@email.it)

#### **Art. 8 Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Contenzioso del Servizio territoriale Amministrativo di Sassari, Dott.ssa Amalia Cherchi.

#### **Art. 9 Documentazione allegata**

Unitamente al presente bando vengono pubblicati i seguenti moduli allegati:

- Allegato 1 – Domanda di contributo Fondo Sociale 2023;
- Allegato 2 – Dichiarazione oneri condominiali;
- Fac-simile Attestazione disagio economico.
- Guida operativa per la presentazione della domanda al fondo sociale annualità 2023.

#### **Art. 10 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme sul Fondo Sociale di cui alla L.R. n. 7/2000, nonché la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 2000.

Il Direttore del Servizio  
Ing. Roberto Ginesu